

INFORMATIVA PER APPLICAZIONE RIDUZIONE TARI UTENZE NON DOMESTICHE

A partire dal 01/01/2021 molti rifiuti che prima erano considerati "speciali", poiché provenienti da particolari attività produttive, sono diventati **rifiuti urbani**.

Infatti, il comma 8 dell'art. 1 del D.lgs. 116/2020 ha modificato l'articolo 183, definendo **"rifiuti urbani"**: "i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili." I rifiuti che non rientrano in questa definizione sono, per esclusione, i rifiuti speciali (rifiuti pericolosi).

Inoltre, a partire dall'anno 2021, le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

A seguito di queste novità, le utenze non domestiche potranno presentare la richiesta di **riduzione per produzione di rifiuti SPECIALI/PERICOLOSI non conferibili al servizio pubblico (modulo R1A – scad. 30/06)**, prevista dall'art. 8 del Regolamento Tari, solo se producono rifiuti speciali come definiti dalla nuova normativa.

Per quanto riguarda le utenze non domestiche che producono **rifiuti urbani**, esse avranno facoltà di decidere se avviarli totalmente al recupero mediante un soggetto privato (art. 19bis), se continuare ad usufruire totalmente del servizio pubblico o se avviare a riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, solo una parte dei propri rifiuti (art. 20).

Qualora decidessero di affidarsi per la totalità dei propri rifiuti urbani a un **soggetto privato**, potranno richiedere **l'esenzione della parte variabile del tributo ("Agevolazione per avvio al recupero dei rifiuti urbani" mod. R2A – scad. 30/06)**, ma saranno comunque soggette al pagamento della parte fissa. Se invece decidessero di usufruire per la totalità dei propri rifiuti urbani del servizio pubblico, saranno soggette al pagamento di parte fissa e di parte variabile, ma potranno conferire al servizio tutti i rifiuti rientranti nella categoria dei rifiuti urbani.

Una terza opzione per chi produce rifiuti urbani è quella prevista dall'art. 20, che prevede una riduzione applicata a consuntivo determinata nel 20% della parte variabile della tariffa, a condizione che il quantitativo di rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta, calcolata come indicato nel regolamento TARI (**"Riduzioni per la raccolta differenziata" mod. R3A – scad. 31/05 anno successivo**)

IN SINTESI, LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE PRODUCONO RIFIUTI SPECIALI COME DEFINITI DALLA NUOVA NORMATIVA POSSONO USUFRUIRE DELLA RIDUZIONE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI NON CONFERIBILI AL SERVIZIO PUBBLICO (mod. R1A).

LE UTENZE NON DOMESTICHE CHE NON PRODUCONO RIFIUTI SPECIALI AVRANNO DUE POSSIBILITA':

- **USUFRUIRE DEL SERVIZIO PUBBLICO PER LA RACCOLTA DI TUTTI I RIFIUTI URBANI E PAGARE LA TASSA RIFIUTI PER INTERO (PARTE FISSA + PARTE VARIABILE)**
- **NON USUFRUIRE DEL SERVIZIO PUBBLICO E AFFIDARE IL RECUPERO DI TUTTI I RIFIUTI URBANI A UNA DITTA PRIVATA; IN QUESTO CASO POTRANNO USUFRUIRE DELLA AGEVOLAZIONE PER AVVIO AL RECUPERO DI RIFIUTI URBANI (mod. R2A), CHE CONSISTE NELL'ESENZIONE DAL PAGAMENTO DELLA SOLA PARTE VARIABILE, CONTINUANDO QUINDI A PAGARE LA PARTE FISSA.**
- **USUFRUIRE DEL SERVIZIO PUBBLICO E DIMOSTRARE DI AVER AVVIATO AL RICICLO, DIRETTAMENTE O TRAMITE SOGGETTI AUTORIZZATI, UNA PARTE DEI RIFIUTI URBANI COME DETERMINATA DAL REGOLAMENTO; IN QUESTO CASO POTRANNO USUFRUIRE DELLA RIDUZIONE PER RACCOLTA DIFFERENZIATA (mod. R3A), CHE CONSISTE NELLA RIDUZIONE DEL 20% DELLA SOLA PARTE VARIABILE DELLA TARIFFA.**

N.B.

- La richiesta di agevolazione per avvio al recupero di rifiuti urbani (mod. R2A) dev'essere presentata entro il 30/06 con decorrenza dal 01/01 dell'anno successivo; per cui le richieste presentate entro il 30/06/2022 avranno decorrenza dal 01/01/2023. Tale richiesta è valida fino a nuova comunicazione: se l'utenza dovesse decidere di ricorrere nuovamente al servizio pubblico può farlo presentando il Mod. R2B ("Comunicazione della scelta del Servizio Pubblico).
- La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine previsto è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico. Di conseguenza, chi opta per il servizio pubblico non ha bisogno di effettuare alcuna comunicazione.
- Le utenze non domestiche che producono entrambe le tipologie di rifiuto hanno la possibilità di presentare richiesta sia per la riduzione per rifiuti speciali (mod. R1A) sia per l'agevolazione per avvio al recupero dei rifiuti urbani (mod. R2A).
- La richiesta per la riduzione per produzione di rifiuti speciali (mod. R1A) è da presentare annualmente (corredata dei documenti richiesti);
- La richiesta per l'agevolazione per avvio a recupero dei rifiuti urbani ha valenza fino a quando non viene comunicato di voler riprendere a usufruire del servizio pubblico, ma durante il periodo in cui si usufruisce del servizio privato è comunque necessario presentare annualmente la documentazione che attesti l'avvio a recupero, come indicato nel regolamento, accompagnata dal Mod. R2C.
- La richiesta di riduzione per la raccolta differenziata (Mod. R3A) deve essere presentata entro il 31/05 dell'anno successivo a quello per cui si richiede la riduzione ed è calcolata a consuntivo solo se sono rispettati i requisiti richiesti dal regolamento.

Le modalità di richiesta delle riduzioni sono disciplinate dal regolamento TARI aggiornato. Si riportano di seguito gli articoli del regolamento che disciplinano le tre fattispecie di riduzione (art. 8 per la Riduzione per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico – art. 19bis per le Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani – art. 20 per le Riduzioni per la raccolta differenziata). Si allegano anche i passaggi significativi del d.lgs. 152/2006 come aggiornato dal d.lgs. 116/2020.

In allegato anche i moduli:

- MOD. R1A: Riduzione per produzione di rifiuti SPECIALI/PERICOLOSI non conferibili al servizio pubblico → da utilizzare annualmente entro il 30/06 se si producono rifiuti speciali.
- MOD. R2A: Agevolazione per avvio al recupero di rifiuti urbani: Comunicazione della scelta del SERVIZIO PRIVATO → da utilizzare se si sceglie di usufruire del servizio privato, rinunciando al servizio pubblico, entro il 30/06 con decorrenza dal 01/01 dell'anno successivo,
- MOD. R2B: Agevolazione per avvio al recupero di rifiuti urbani: Comunicazione della scelta del SERVIZIO PUBBLICO → da utilizzare se (avendo optato precedentemente per il servizio privato) si decide di usufruire nuovamente del servizio pubblico, rinunciando all'esenzione della parte variabile del tributo.
- MOD. R2C: Agevolazione per avvio al recupero di rifiuti urbani: Modulo accompagnamento attestazione del soggetto privato che effettua il recupero → da trasmettere via PEC annualmente entro il 28/02 dell'anno successivo a quello in cui si è effettuato il recupero con servizio privato, corredato dei documenti richiesti.
- MOD. R3A: Riduzioni per raccolta differenziata → da utilizzare se, avendo optato per continuare a usufruire del servizio pubblico, si richiede la riduzione del 20% per aver avviato a recupero autonomamente o mediante gestori autorizzati la quantità di rifiuti prevista dal regolamento.

Per dubbi o maggiori informazioni riguardanti il tributo contattare l'Ufficio tributi, per informazioni riguardo il servizio pubblico contattare l'Ufficio Ambiente.

REGOLAMENTO TARI

Articolo 8

Riduzioni per produzione di rifiuti non conferibili al servizio pubblico

1. Nella determinazione della superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla TARI non si tiene conto di quella parte delle stesse dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che gli stessi dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. In tal caso, oltre che alle aree di produzione dal cui utilizzo consegue la predetta produzione di rifiuti speciali, la detassazione spetta ai magazzini funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva, occupati da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali, fermo restando l'assoggettamento a tributo delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.

2. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano rifiuti speciali, stante la contestuale produzione di rifiuti urbani, l'individuazione delle stesse è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali, distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA'	PERCENTUALE RIDUZIONE
Falegnamerie	35%
Autocarrozzerie	38%
Autofficine per riparazione veicoli	35%
Gommisti	42%
Autofficine di elettrauto	20%
Distributori di carburante	20%
Ceramisti e lavoratori della pietra	44%
Fabbri e carpentieri	26%
Lavanderie e tintorie	15%
Verniciatori e lucidatori	40%
Studi fotografici	10%
Medici e laboratori	9%
Farmacie	27%
Tipografie	20%
Macellerie e pescherie	26%
Commercio e artigianato	18%

3. La riduzione è riconosciuta ai contribuenti in seguito alla presentazione di apposita istanza a pena di decadenza, entro il 30 giugno di ogni anno, corredata da idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (ad esempio, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, fatture, etc.).

4. Per il primo anno d'iscrizione negli elenchi dei contribuenti TARI la richiesta di detassazione - ove spettante - dev'essere presentata contestualmente alla denuncia tempestiva di inizio occupazione.

Articolo 19 bis **Agevolazioni per avvio al recupero di rifiuti urbani**

1. Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani, previa dimostrazione di averli avviati a recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi.

2. Le utenze non domestiche che provvedono in autonomia, tramite soggetti abilitati diversi dal gestore del servizio pubblico e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, al recupero del totale dei rifiuti urbani prodotti sono escluse dalla corresponsione della parte variabile della tassa riferita alle superfici oggetto di tassazione e, per tali superfici, sono tenuti alla corresponsione della sola parte fissa.

3. Al fine di consentire la corretta programmazione del servizio pubblico, le utenze non domestiche che intendono avvalersi della facoltà di cui al presente articolo devono darne comunicazione preventiva via PEC all'Ufficio Tributi del Comune, a pena di decadenza entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetti a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo. Limitatamente all'anno 2021 la comunicazione deve essere presentata entro il 31 maggio, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022.

4. Nella comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante, devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente, i quantitativi stimati dei rifiuti che saranno conferiti al di fuori del servizio pubblico da avviare a recupero, distinti per codice EER, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, il soggetto autorizzato al ritiro dei rifiuti. Alla comunicazione deve essere allegata copia del contratto stipulato con il soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti.

5. Per le utenze non domestiche di nuova apertura o nel caso di subentro in attività esistenti, la scelta deve essere comunicata al momento della presentazione della denuncia TARI, con decorrenza dall'anno successivo.

6. Per le utenze non domestiche che hanno scelto di avvalersi di operatori privati diversi dal gestore del servizio pubblico è consentita la possibilità di ritornare alla gestione pubblica in ogni momento, previa comunicazione da inoltrare via Pec al Comune.

7. L'Ufficio Tributi, ricevute le comunicazioni di cui ai commi precedenti, ne dà notizia all'Ufficio Ambiente.

8. L'esclusione della parte variabile della tassa è comunque subordinata alla comunicazione annuale, da presentare tramite PEC all'Ufficio Tributi, a pena di decadenza entro il 28 febbraio di ciascun anno, dei quantitativi dei rifiuti urbani avviati

autonomamente a recupero nell'anno precedente, desumibili dal MUD o dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, allegando attestazione rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, che dovrà contenere anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.

9. Il Comune ha facoltà di effettuare controlli ed ispezioni al fine di verificare la coerenza e la correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di comportamenti non corretti o dichiarazioni mendaci, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della quota variabile della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli. Parimenti, nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero svolta nei termini previsti dal presente regolamento, ovvero di mancata dimostrazione del totale recupero dei rifiuti prodotti, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.

10. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro il termine del 31 maggio per il solo anno 2021, o entro il termine del 30 giugno a decorrere dal 2022, è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi del servizio pubblico.

Articolo 20

Riduzioni per la raccolta differenziata

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, le agevolazioni per la raccolta differenziata sono applicate su base comunale e collettiva riducendo il costo del servizio determinato dal piano finanziario. A questo scopo, nel piano finanziario si tiene conto del costo reale della raccolta differenziata e dei contributi che il comune riceve dal sistema CONAI e dal sistema CDC RAEE (premi di efficienza) per alcune tipologie di rifiuti recuperabili.

2. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, i propri rifiuti urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo.

3. La riduzione di cui al comma precedente, determinata nel 20% della parte variabile della tariffa, compete a condizione che il quantitativo dei rifiuti urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare rappresenti almeno il 50% della produzione annua presunta calcolata come prodotto fra il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente d) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe e la superficie assoggettata a tributo.

4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 31 maggio dell'anno successivo, a pena di decadenza, apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del DPR 445/2000, la quantità complessiva di rifiuti urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D. Lgs. 152/2006, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti urbani avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia

(MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

5. Le agevolazioni indicate nei precedenti commi saranno calcolate a consuntivo con rimborso dell'eventuale eccedenza pagata.

Art. 183 d.lgs. 152/2006 – lett. b), b-bis) e b-ter)

b) “rifiuto pericoloso”: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto;

b-bis) "rifiuto non pericoloso": rifiuto non contemplato dalla lettera b);

b-ter) "rifiuti urbani":

1. I rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
2. I rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato I-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato I-quinquies;
3. I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
4. I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
5. I rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
6. I rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3, 4 e 5;

Si riporta di seguito l'elenco delle attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2) - Allegato L-quinquies Dlgs 116/2020.

1. MUSEI, BIBLIOTECHE, SCUOLE, ASSOCIAZIONI, LUOGHI DI CULTO.
2. CINEMATOGRAFI E TEATRI.
3. AUTORIMESSE E MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA.
4. CAMPEGGI, DISTRIBUTORI CARBURANTI, IMPIANTI SPORTIVI.
5. STABILIMENTI BALNEARI.
6. ESPOSIZIONI, AUTOSALONI.
7. ALBERGHI CON RISTORANTE.
8. ALBERGHI SENZA RISTORANTE.
9. CASE DI CURA E RIPOSO.
10. OSPEDALI.
11. UFFICI, AGENZIE, STUDI PROFESSIONALI.
12. BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO.
13. NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA, E ALTRI BENI DUREVOLI.
14. EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE.
15. NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO.
16. BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI.
17. ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA.
18. ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA.

19. CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO.
20. ATTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI.
21. RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB.
22. MENSE, BIRRERIE, HAMBURGERIE.
23. BAR, CAFFE', PASTICCERIA.
24. SUPERMERCATO, PANE E PASTA, MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GENERI ALIMENTARI
25. PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE.
26. ORTOFRUTTA, PESCHERIE FIORI E PIANTE, PIZZA AL TAGLIO.
27. IPERMERCATI DI GENERI MISTI.
28. BANCHI DI MERCATO GENERI ALIMENTARI.
29. DISCOTECHES, NIGHT CLUB.

Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile. Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe.

Si riporta di seguito l'allegato L-quater - Elenco dei rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2).

FRAZIONE	DESCRIZIONE	EER
RIFIUTI ORGANICI	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106
VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
TESSILE	Imballaggi in materia tessile	150109
	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301